

Legislatura 17^a - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 582 del 25/05/2016

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che i costi di istituzione del registro dei pegni non possessori di cui all'articolo 1 abbiano carattere *una tantum*, e che le tenuta dello stesso possa svolgersi in condizione di equilibrio tra entrata e spesa negli anni successivi; che, in relazione all'istituzione del registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare di cui all'articolo 3, le risorse stanziare per le attività di digitalizzazione siano sufficienti per garantire il passaggio alla gestione elettronica di tali procedure e che le percezioni derivanti da contributi a carico degli utenti della piattaforma siano sufficienti, per gli anni a seguire, a garantire l'equilibrio finanziario; che l'acquisizione da parte del Ministero dell'Economia dell'intero capitale sociale della società S.G.A. S.p.A., prevista dall'articolo 7, non sia in grado di determinare il trasferimento di passività o vincoli giuridici che incidano negativamente sul bilancio dello Stato; che la modifica ai limiti di intervento del Fondo di solidarietà, disposta dall'articolo 11, produca effetti esclusivamente sul Fondo interbancario di tutela dei depositi, senza ricadute per la finanza pubblica; e con la seguente osservazione: la norma di cui all'articolo 2, producendo effetti sospensivi sulle procedure esecutive anche in presenza di crediti tributari, potrebbe determinare conseguenze in termini di esigibilità dei crediti medesimi."

Il senatore [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)) chiede spiegazioni in merito al significato del presupposto secondo cui l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia del capitale sociale della società S.G.A. S.p.A. non debba essere in grado di determinare il trasferimento di passività o vincoli giuridici.

Il vice ministro MORANDO precisa al riguardo che sarebbe più corretta una presa d'atto che la suddetta acquisizione non determini il trasferimento di passività o vincoli giuridici che incidano negativamente sul bilancio dello Stato sulla base delle rassicurazioni da lui fornite nella seduta di ieri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone di modificare il presupposto, prevedendo che l'acquisizione

dell'intero capitale sociale della S.G.A. S.p.A. non determini il trasferimento di passività o vincoli giuridici.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di modifica avanzata dal relatore.

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.2, 1.3 e 1.69. Occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 1.4. Occorre valutare gli emendamenti 1.30, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37. Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.6 (con riferimento alla lettera g)), 2.130, 2.131, 2.132, 2.0.7 (con l'identica 2.0.8). Occorre altresì valutare gli emendamenti 2.5, 2.13, 2.0.1 (con gli identici 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4), 2.0.5 (con l'identico 2.0.6) e 2.0.13 (con gli identici 2.0.14, 2.0.15 e 2.0.16). Con riferimento all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1 (con le identiche 3.0.2 e 3.0.3 e le analoghe 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6). Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.1 e 3.3. Quanto all'articolo 4, occorre valutare l'emendamento 4.87. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore circa la maggiore onerosità delle proposte 1.2, 1.3 e 1.69. Propone altresì l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con riferimento alla proposta 1.4, dal momento che le prefetture non dispongono delle base dati necessarie per l'attuazione dell'emendamento senza oneri. Fa presente che l'emendamento 1.30 non presenta rilievi di carattere finanziario. Con riferimento alle proposte 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37, invece, che prevedono il trasferimento del registro dei pegni possessori dall'Agenzia delle entrate ad altri soggetti pubblici, rileva come, in assenza di idonea relazione tecnica, non sia possibile calcolarne gli oneri relativi, proponendo pertanto l'espressione di un parere contrario. Passando all'articolo 2, propone, con riferimento all'emendamento 2.6, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera g). Propone, altresì l'espressione di un parere contrario con riferimento alle proposte 2.130, 2.131 e 2.132, stante la loro onerosità. Riguardo alle proposte 2.0.7 e 2.0.8, fa presente che esiste al riguardo una valutazione negativa da parte del Dipartimento del Tesoro: tali proposte, infatti, estendendo la disciplina attualmente prevista per i soli contratti di garanzia finanziaria ad altre fattispecie, determinerebbero, di fatto, difficoltà nella gestione della legislazione vigente in materia.

Il presidente **TONINI**, considerata l'evidente asistematicità delle proposte e le possibili ricadute finanziarie negative che ne potrebbero derivare, propone di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro **MORANDO**, con riferimento alla proposta 2.5, rileva che anche in tal caso esiste una valutazione negativa dal Dipartimento del Tesoro, secondo cui l'emendamento modifica il momento in cui viene effettuata la valutazione del valore dell'immobile, circostanza che inciderebbe sulla validità del patto marciano. In tal caso, tuttavia, ritiene che tali obiezioni non consentano di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma soltanto una contrarietà per segnalare la questione rilevata dal Dipartimento del Tesoro.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore **DEL BARBA** (PD) propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: - che i costi di istituzione del registro dei pegni non possessori di cui all'articolo 1 abbiano carattere *una tantum*, e che le tenuta dello stesso possa svolgersi in condizione di equilibrio tra entrata e spesa negli anni successivi; - che, in relazione all'istituzione del registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare di cui all'articolo 3, le risorse stanziare per le attività di digitalizzazione siano sufficienti per garantire il passaggio alla gestione elettronica di tali procedure e che le percezioni derivanti da

contributi a carico degli utenti della piattaforma siano sufficienti, per gli anni a seguire, a garantire l'equilibrio finanziario; - che l'acquisizione da parte del Ministero dell'Economia dell'intero capitale sociale della società S.G.A. S.p.A., prevista dall'articolo 7, non determini il trasferimento di passività o vincoli giuridici che incidano negativamente sul bilancio dello Stato; - che la modifica ai limiti di intervento del Fondo di solidarietà, disposta dall'articolo 11, produca effetti esclusivamente sul Fondo interbancario di tutela dei depositi, senza ricadute per la finanza pubblica; e con la seguente osservazione: - la norma di cui all'articolo 2, producendo effetti sospensivi sulle procedure esecutive anche in presenza di crediti tributari, potrebbe determinare conseguenze in termini di esigibilità dei crediti medesimi. Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.69, 1.4, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1. Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 2, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.6 (limitatamente alla lettera *g*), 2.130, 2.131, 2.132, 2.0.7 e 2.0.8. Il parere è contrario sull'emendamento 2.5. Rimane sospeso il parere su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché su quelli riferiti agli articoli successivi."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.